

22 dicembre 2020

Nuove specifiche tecniche per fatture elettroniche dal 01/01/2021

Il 1° ottobre 2020 sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche della fattura elettronica, facoltative fino la 31/12/2020 e obbligatorie, invece dal 01/01/2021.

Le nuove specifiche sono un ampliamento di quelle esistenti. Sono stati introdotti nuovi tipi di documento e nuove tipologie di natura dell'IVA, per agevolare la predisposizione della dichiarazione IVA precompilata. Sono state anche classificate le varie tipologie di Ritenute previdenziali (Enasarco, INPS, ENPAM), che precedentemente venivano riportate nel corpo del documento, mentre ora sono esposte più chiaramente. Ci sono poi altre piccole modifiche, che migliorano il riporto dei dati nel documento elettronico (nuova modalità di pagamento, numero di decimali per lo sconto/maggiorazione).

L'ampliamento delle codifiche delle tipologie di documento, che passano dalle attuali 7 a 18, ha l'obiettivo di agevolare la generazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione IVA precompilata e di proporla ai contribuenti con maggior precisione. **Questo implica necessariamente una maggiore attenzione da parte di chi emette le fatture elettroniche nella compilazione dei campi del file XML.**

Di seguito elenchiamo i documenti previsti, evidenziando in grassetto quelli di nuova introduzione.

- TD01 Fattura
- TD02 Acconto/anticipo su fattura
- TD03 Acconto/anticipo su parcella
- TD04 Nota di credito
- TD05 Nota di debito
- TD06 Parcella
- TD16 Integrazione fattura reverse charge interno**
- TD17 Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero**
- TD18 Integrazione per acquisto di beni intracomunitari**
- TD19 Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, DPR 633/72**
- TD20 Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c. 8 D.Lgs. 471/97 o art. 46 c. 5 D.L. 331/93)
- TD21 Autofattura per splafonamento**
- TD22 Estrazione beni da deposito IVA**
- TD23 Estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA**
- TD24 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)**
- TD25 Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)**
- TD26 Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36 DPR 633/72)**
- TD27 Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa**

Tra le novità introdotte dal nuovo tracciato vi sono le tipologie di documento per assolvere al reverse charge interno ed esterno o per l'acquisto di beni o per le prestazioni di servizi da parte di fornitori esteri.

TD16 - Integrazione fattura reverse charge interno

Può essere utilizzata per registrare le operazioni interne effettuate in regime di inversione contabile, ai sensi dell'articolo 17 del DPR n. 633/72, ovvero nei casi in cui l'azienda riceve dal proprio fornitore italiano una fattura elettronica TD01, oppure una nota di credito TD04, con aliquota IVA **reverse charge**, la quale deve essere integrata dall'azienda con l'imposta dovuta.

TD17 - Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero

Può essere utilizzata per integrare una fattura o una nota di credito per prestazioni di servizi ricevuta da

un fornitore estero, il quale emette il documento senza IVA trattandosi di operazioni non imponibili. L'imposta viene quindi assolta dall'azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell'articolo 17, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

TD18 - Integrazione per acquisto di beni intracomunitari

Può essere utilizzata per integrare una fattura o una nota di credito per l'acquisto di beni ricevuta da un fornitore estero, il quale emette il documento senza IVA trattandosi di operazioni non imponibili. L'imposta viene quindi assolta dall'azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell'articolo 46 del d.l. n. 331 del 1993.

TD19 - Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, DPR 633/72

Può essere utilizzata per integrare una fattura o una nota di credito per l'acquisto di beni già presenti in Italia (non si tratta quindi importazioni o acquisti intracomunitari). Anche in questo caso il fornitore emette il documento senza IVA trattandosi di operazioni non imponibili. L'imposta viene quindi assolta dall'azienda residente o stabilita in Italia ai sensi dell'articolo 17, secondo comma del DPR 26 ottobre 1972, n. 633.

Le tipologie di documento TD17, TD18 e TD19 possono essere emesse (trattandosi di integrazioni dovute a norme fiscali) su fatture fornitori ricevute allo scopo di assolvere e quindi rendere non necessarie altre comunicazioni fiscali.

TD20 - Autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art. 6, c. 8, D.Lgs. 471/97 o art. 46, c. 5, D.L. 331/93)

Deve essere utilizzata solo in caso di omessa fattura da parte del fornitore oppure nel caso in cui quest'ultimo abbia emesso una fattura irregolare. In caso di mancato ricevimento della fattura o di ricezione di fattura irregolare da parte di un **fornitore italiano**, l'azienda è tenuta a denunciare questo tipo di operazione emettendo un'**autofattura (ex art. 6 c. 8 D.Lgs. 471/97)**, in modo tale da non incorrere in sanzioni.

TD24 - Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)

Deve essere utilizzata in caso di emissione di una fattura differita collegata ad uno o più Documenti di trasporto; in questo caso l'azienda può trasmettere il documento allo Sdl entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e annotarla in Contabilità nel registro delle fatture emesse entro gli stessi termini, con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

TD25 - Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)

Riguarda le triangolazioni interne e deve essere utilizzato nel caso in cui la vendita venga effettuata da un soggetto diverso da quello che emette la fattura, ovvero nel momento in cui entra in atto un terzo soggetto che fisicamente consegna i beni al cliente; in questo caso, a differenza della tipologia precedente, l'azienda può trasmettere il documento allo Sdl entro il mese successivo rispetto a quello della consegna dei beni; l'annotazione in contabilità dovrà invece avvenire entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione (ovvero di trasmissione allo Sdl) e con riferimento al medesimo mese.

TD26 - Cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art. 36, DPR 633/72)

Deve essere utilizzata in caso di cessioni di beni ammortizzabili e per operazioni che riguardano passaggi interni, ovvero che non concorrono al volume di affari ai sensi dell'articolo 20 del DPR n. 633/1972.

TD27 - Fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

Sostituisce la tipologia 'TD01 Fattura' nel caso in cui il documento venga emesso per autoconsumo o per cessioni gratuite di beni senza rivalsa.

Al fine di agevolare la generazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate, della dichiarazione IVA precompilata, le nuove specifiche hanno ampliato anche le codifiche delle nature IVA previste.

Di seguito elenchiamo le codifiche previste, sottolineando quelle di nuova introduzione e in grassetto quelle che dall'1/1/2021 non potranno più essere utilizzate.

N1 Escluse ex art.15

N2 Non soggette

N2.1 Non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72

N2.2 Non soggette - altri casi

N3 Non imponibili

N3.1 Non Imponibili - esportazioni

N3.2 Non Imponibili - cessioni intracomunitarie

N3.3 Non Imponibili - cessioni verso San Marino

N3.4 Non Imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione

N3.5 Non Imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento

N3.6 Non Imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond

N4 Esenti

N5 Regime del margine / IVA non esposta in fattura

N6 Inversione contabile

N6.1 Inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero

N6.2 Inversione contabile - cessione di oro e argento puro

N6.3 Inversione contabile - subappalto nel settore edile

N6.4 Inversione contabile - cessione di fabbricati

N6.5 Inversione contabile - cessione di telefoni cellulari

N6.6 Inversione contabile - cessione di prodotti elettronici

N6.7 Inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi

N6.8 Inversione contabile - operazioni settore energetico

N6.9 Inversione contabile - altri casi

N7 IVA assoluta in altro stato UE